



Sent. n.201/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott. Massimo Balestieri Consigliere, rel

dott. Angelo Maria Quaglini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 80130 iscritto nel registro di segreteria nell'anno 2023 promosso dalla procura regionale nei confronti di:

- X X (CF:-----),

rappresentato e difeso dall'avv. Mario Di Meo;

e con l'intervento adesivo di:

- Regione Lazio, (C.F. 80143490581), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Steri.

visti gli atti di causa;

uditi, nella udienza pubblica del 16/01/2024, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Fucci, il relatore Consigliere Massimo Balestieri, la Procura

regionale, nella persona del Vice Procuratore Generale Oriella Martorana, l'avv. Alessandro Steri per la Regione Lazio e l'avv. Mario Di Meo per il convenuto X X .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. X X , chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno in favore in favore del Consiglio Regionale del Lazio pari a € 261.179,38, oltre a interessi, rivalutazione e accessori di giustizia.

Ha rappresentato che il convenuto è stato dipendente del Consiglio Regionale del Lazio, con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, di cui al CCNL Regioni ed Autonomie Locali, per il periodo dal --- ---- al ----- e che, con la determinazione della Segreteria Generale n. --- del -----, gli è stata irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

La Procura ha evidenziato che la misura disciplinare è stata disposta in quanto il convenuto aveva falsamente dichiarato, in sede di partecipazione al concorso, di essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza e del dottorato di ricerca in

diritto canonico ed ecclesiastico. L'amministrazione ha scoperto la falsità dell'autodichiarazione solo in occasione della verifica effettuata per la progressione economica orizzontale indetta con l'avviso di cui alla determinazione n. ----- e ha richiesto la restituzione delle somme percepite dal -----, data di assunzione, al -----, data del provvedimento disciplinare di licenziamento. La Procura regionale ha, quindi, rappresentato che l'amministrazione ha chiamato in causa il convenuto davanti al giudice ordinario chiedendo la restituzione di € 256.264,00 lordi e l'accertamento del proprio diritto alla restituzione, da parte dell'INPS, dei contributi previdenziali e relativi al TFR non erogato, ma il Tribunale ha rigettato il ricorso, accogliendo la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, avente ad oggetto la richiesta del TFR, e, quindi, la Regione Lazio è stata condannata al pagamento di € 12.305,09, oltre interessi legali.

Per quanto attiene al profilo penale, la Procura ha rilevato che il convenuto è stato condannato con la sentenza di patteggiamento della pena n. -----, per il reato di cui all'art. 483 c.p., "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico".

La Procura si è, quindi, soffermata sulle contestazioni rilevate dal convenuto in sede di controdeduzioni, evidenziando, in particolare, che non sussiste la violazione del principio del *ne bis in idem*, e che al convenuto sono stati concessi ampi termini, superiori a quelli previsti dalla legge, per l'articolazione delle difese e, quindi, non si pone un problema di illegittimità della fase preprocessuale per omessa concessione di idoneo termine.

Per quanto attiene al danno erariale, la Procura ha evidenziato *"la differenza tra il rapporto di lavoro privatistico tout court (con coerente, connessa, giurisprudenza del giudice del lavoro, applicativa dello strumentario di tutele e guarentigie approntato dal c.c. e normativa settoriale) e il diverso rapporto di lavoro di servizio che viene ad instaurarsi tra il pubblico dipendente e l'amministrazione di appartenenza, sia pure nell'ambito del cd. "rapporto di lavoro contrattualizzato", da cui discende la soggezione alla responsabilità amministrativo contabile"* (pag. 11 della citazione). Ha, quindi, osservato che la prestazione resa dal convenuto non ha determinato alcun vantaggio per l'amministrazione.

La Procura ha richiamato la giurisprudenza contabile e costituzionale in ordine all'art. 2126, comma 1, c.c., ha ravvisato nella condotta del convenuto la sussistenza del dolo e sul punto ha ribadito l'esito del procedimento penale.

Ha, quindi, evidenziato che *"nell'ipotesi in cui il soggetto abbia fraudolentemente ottenuto il conferimento di un incarico mediante false dichiarazioni sul possesso del prescritto titolo di studio, deve ritenersi che:*

- il rapporto sinallagmatico, che deve sussistere tra la prestazione lavorativa specializzata prevista nel contratto e la retribuzione erogata dall'Amministrazione, sia irrimediabilmente inficiato dal fatto che il dipendente in questione è privo della professionalità richiesta dalla legge;*
- le retribuzioni da questi percepite siano giuridicamente e radicalmente prive di giusta causa"* (pag. 16-17 della citazione).

La Procura regionale ha, quindi, quantificato il danno in € 261.179,38, derivante dalla condotta dolosa del convenuto.

2. Con decreto presidenziale dell'----- è stata fissata l'udienza pubblica del -----.

3. Con atto d'intervento adesivo, la Regione Lazio

ha rilevato la diversità tra la *causa petendi* oggetto della domanda restitutoria avanzata dalla Regione davanti al giudice ordinario definita con la sentenza del giudice ordinario n. ----- e quella risarcitoria avanzata dalla Procura regionale, fondata sulla sentenza penale di patteggiamento n. ----- . Ha concluso chiedendo di accogliere le conclusioni della Procura regionale.

4. Con comparsa di costituzione depositata nell'interesse del convenuto, la difesa ha rappresentato che il sig. X ha accettato il licenziamento e ha sopportato tutte le conseguenze derivanti dalla sua condotta. Ha, poi, richiamato la sentenza del giudice ordinario n. ----- . La difesa ha, quindi, evidenziato che il convenuto, pur privo di laurea, era in possesso di una preparazione giuridica, attestata dal superamento del concorso e ha rilevato che ha svolto correttamente l'attività lavorativa. La difesa ha eccepito l'inammissibilità della citazione per violazione del diritto di difesa, in quanto il convenuto aveva chiesto di prorogare il termine per il deposito delle controdeduzioni fino alla pubblicazione della sentenza del giudice ordinario, ma dopo una prima proroga, a seguito del differimento dell'udienza di

discussione davanti al giudice ordinario, la Procura ha concesso un'ulteriore proroga di soli 15 giorni fino al 15/05/2023, nonostante il fatto che l'udienza di discussione davanti al giudice ordinario era stata fissata per il -----.

La difesa ha, poi, eccepito il *ne bis in idem* tra il presente giudizio contabile e quello già deciso dal giudice ordinario, che ha applicato l'art. 2126 c.c., richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 7 maggio 2020 n. 8634, Cass. SS.UU., ordinanza n. 19174/2020), rilevando come non sia possibile valutare l'eventuale contrasto di giudicati in sede esecutiva.

Nel merito, la difesa ha evidenziato l'insussistenza del danno erariale, richiamando la sentenza del giudice ordinario e la sentenza n. 11559/2011 della Cassazione, citata anche dal giudice ordinario che *"esclude la ripetibilità delle somme in danno del lavoratore anche in assenza di titolo abilitativo solo in casi riferiti alla tutela della salute ed incolumità pubblica"* (pag. 16 della comparsa).

Ha, quindi, ribadito la qualità della prestazione lavorativa resa dal convenuto, evidenziando l'assenza di un danno diretto sopportato dall'amministrazione. In subordine, la difesa ha

contestato la quantificazione del danno e ha eccepito la prescrizione, rilevando che non si verte in un'ipotesi di doloso occultamento del danno. In tal contesto, tenuto conto della messa in mora del -----, secondo la difesa sono prescritti *"tutti gli emolumenti erogati in data antecedente al -----, che, nel conteggio lordo del Pubblico Ministero, ammontano ad € 114.386,24"* (pag. 22 della comparsa). Ha, così concluso:

- *"in via preliminare: accertare l'iniquità del termine di proroga concesso dal Procuratore Generale alla parte convenuta per il deposito delle memorie difensive tale da limitarne gravemente il diritto di difesa;*

- *per l'effetto: dichiarare l'inammissibilità dell'attuale atto di citazione in conformità del disposto dell'art. 67, comma 2 Codice Giustizia contabile;*

- *in via principale: accertare l'insussistenza del diritto della Pubblica Amministrazione ad ottenere la restituzione delle somme richieste in forza di quanto disposto dalla sentenza emessa dal Tribunale di Roma (che statuisce il diritto della parte a ritenere le spettanze percepite per l'attività lavorativa prestata) e comunque alla qualità*

dell'attività offerta dal convenuto tale da non configurare alcun danno erariale e/o danno diretto;

- in estremo subordine: ridurre il danno erariale richiesto ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis Legge 14.01.1994 n. 20 nella sola differenza tra quanto percepito dalla parte e gli emolumenti che sarebbero spettati con un inquadramento da lavoratore privo di laurea;

in ogni caso: accertare l'avvenuta prescrizione delle voci di danno richieste per gli anni 2010 - 2013 (settembre), riducendone per l'effetto ulteriormente l'importo da rifondere.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario".

5.All'odierna udienza il Pubblico ministero contabile, la difesa della Regione Lazio e la difesa del convenuto si sono richiamati agli scritti già versati in atti e al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, il Collegio esamina l'eccezione relativa all'inammissibilità della citazione.

Al riguardo, il Collegio osserva che rientra nella

discrezionalità della Procura regionale, in relazione all'autonoma valutazione sullo stato dell'istruttoria, decidere se e in che termini accogliere un'istanza di proroga per il deposito delle controdeduzioni, ferma restando la possibilità di proporre reclamo motivato in caso di diniego ai sensi dell'art. 72 c.g.c., ma non vi è alcuna disposizione normativa che preveda la sanzione dell'inammissibilità della citazione in caso di accoglimento dell'istanza in termini diversi da quelli prospettati dalla parte intimata né può essere applicato per analogia il disposto dell'art. 67 c.g.c. che regola una diversa fattispecie. Pertanto, l'eccezione è rigettata.

2. Nel merito, la questione in esame concerne la domanda della Procura regionale avente a oggetto il danno patrimoniale diretto sopportato dall'Amministrazione per avere il convenuto prestato l'attività lavorativa in assenza del titolo giuridico previsto dal bando per l'assunzione.

Al riguardo, il Collegio rileva che il convenuto ha prestato l'attività lavorativa senza aver conseguito il titolo necessario per lo svolgimento dell'attività stessa.

Sul punto, il Collegio evidenzia che né la Procura

regionale né l'Amministrazione interveniente hanno prodotto documentazione utile per poter ritenere che la prestazione lavorativa del convenuto si sia svolta senza recare utilità all'Ente e/o in modo non conforme a quanto richiesto per il profilo lavorativo.

In tal contesto, il Collegio ritiene che lo svolgimento di attività lavorativa in assenza del titolo, fatte salve le ipotesi di attività che incida sulla salute o sulla sicurezza pubblica, non possa configurarsi di per sé un'ipotesi di danno erariale, in assenza di prova circa l'inidoneità in concreto dell'attività lavorativa comunque prestata a vantaggio dell'Ente.

In tal ottica, manca la prova del danno, dovendosi, quindi, ritenere, anche ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, che l'Amministrazione abbia conseguito tutti i vantaggi attesi dall'attività espletata dal convenuto.

Ciò posto, il Collegio rileva, peraltro, che sussiste anche la violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto la domanda oggetto del presente giudizio è identica a quella già azionata dall'Amministrazione davanti al giudice ordinario, definita con sentenza n. ----- che, in

applicazione dell'art. 2126 c.c., ha rigettato le domande della Regione Lazio e dell'INPS, accogliendo, invece, la domanda riconvenzionale avente a oggetto il pagamento del trattamento di fine rapporto. Trattandosi dell'identica causa petendi e petitum non rileva la circostanza che la domanda azionata presso il giudice civile sia restitutoria a fronte della natura risarcitoria dell'azione esercitata presso questo giudice. Infatti, trattasi nel caso di specie, di distinzione meramente terminologica in quanto le ragioni della domanda e la quantificazione del danno sono identiche.

Pertanto, la domanda di condanna è rigettata, con assorbimento delle ulteriori questioni dedotte dalla difesa del convenuto.

All'assoluzione segue il diritto del convenuto alle spese di lite, quantificate in € 10.922,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese del terzo interveniente e per spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel

giudizio di responsabilità iscritto al n. 80130 del registro di Segreteria:

- rigetta l'eccezione d'inammissibilità della citazione;
- rigetta la domanda della Procura regionale;
- riconosce a favore del convenuto le spese di lite, quantificate in € 10.922,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
- nulla per le spese dell'intervento della Regione Lazio;
- nulla per le spese di giudizio.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di

comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Massimo Balestieri

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13 maggio 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

f.to digitalmente